



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/FPC/ac

Roma, 20 settembre 2021

Informativa n. 91/2021

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: adempimento obbligo formativo triennio 2017-2019

Caro Presidente,

al fine di svolgere l'attività di vigilanza prevista dall'articolo 29, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, Ti invito a comunicare, mediante la compilazione del modello allegato, i dati sull'adempimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019 da parte degli iscritti nell'albo tenuto dal Tuo Ordine.

Al fine della corretta predisposizione dei dati da inserire nel prospetto, certo che il Tuo Ordine abbia già recepito le delibere del Consiglio Nazionale in sede di svolgimento dell'attività di verifica dell'assolvimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, preciso quanto segue:

- è stato prorogato dal 31 dicembre 2019 al 30 settembre 2020 il termine utile al conseguimento dei crediti formativi professionali (cfp) richiesti per l'assolvimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019, limitatamente al conseguimento dei cfp definiti "non utili per la revisione legale"¹;
- i cfp conseguiti dagli iscritti in regime di esonero e nel corso del primo anno di iscrizione nell'albo possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo triennale².

Ti invito a dare riscontro alla presente entro il 31 ottobre 2021, inviando all'indirizzo consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it l'allegato debitamente compilato in ogni sua parte, in particolare indicando il numero di:

- iscritti nell'Albo (tabella 1);
- iscritti nell'elenco speciale (tabella 1);
- iscritti soggetti all'obbligo formativo completo (tabella 2);
- iscritti soggetti all'obbligo formativo ridotto (tabella 2);

¹ Delibera assunta dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18 marzo 2020. Cfr. informative n. 26 del 25 marzo 2020, n. 30 del 6 aprile 2020 e n. 108 del 28 settembre 2020.

² Delibera assunta dal Consiglio Nazionale nella seduta dell'11 febbraio 2021. Cfr. informative n. 24 del 3 marzo 2021 e n. 30 del 15 marzo 2021.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

- iscritti non soggetti all'obbligo formativo (iscritti esonerati dallo svolgimento della fpc e iscritti nell'elenco speciale) (tabella 2);
- fascicoli assegnati al Consiglio di disciplina per il mancato assolvimento dell'obbligo formativo degli iscritti (tabella 3);
- procedimenti archiviati nella fase pre-istruttoria (tabella 3);
- procedimenti disciplinari aperti (tabella 3);
- fascicoli non ancora esaminati (tabella 3);
- procedimenti disciplinari conclusi (tabella 4);
- procedimenti disciplinari in corso (tabella 4);
- decisioni di archiviazione del procedimento assunte dal Consiglio di disciplina (tabella 5);
- decisioni di irrogazione della sanzione "censura" assunte dal Consiglio di disciplina (tabella 5);
- decisioni di irrogazione della sanzione "sospensione" assunte dal Consiglio di disciplina (tabella 5).

Inoltre, in relazione al numero di fascicoli assegnati al Consiglio di disciplina per il mancato assolvimento dell'obbligo formativo degli iscritti, Ti prego di voler riportare nelle tabelle dedicate l'indicazione del numero:

- degli iscritti tenuti ad adempiere all'obbligo formativo completo che non hanno conseguito cfp, che hanno conseguito meno di trenta cfp, da trenta a cinquantanove cfp, ovvero oltre sessanta ma meno di novanta cfp nel triennio (tabella 6);
- degli iscritti tenuti ad adempiere all'obbligo formativo ridotto che non hanno conseguito cfp, che hanno conseguito meno di dieci cfp, da dieci a diciannove cfp ovvero oltre venti ma meno di trenta cfp nel triennio (tabella 7);
- degli iscritti soggetti all'obbligo formativo che, pur avendo conseguito nel triennio 90 cfp (ovvero 30 cfp se soggetti all'obbligo formativo ridotto), non hanno maturato almeno 20 cfp in ciascun anno (o almeno 7 cfp in ciascun anno se soggetti all'obbligo formativo ridotto) e non hanno maturato almeno 9 cfp in materie c.d. "obbligatorie" (tabella 8);
- degli iscritti soggetti all'obbligo formativo che, pur avendo conseguito nel triennio 90 cfp (30 cfp per l'obbligo formativo ridotto) e conseguito minimo 20 cfp in ciascun anno (7 cfp per l'obbligo formativo ridotto), non hanno maturato almeno 9 cfp in materie c.d. "obbligatorie" (tabella 9);
- degli iscritti soggetti all'obbligo formativo che, pur avendo conseguito nel triennio 90 cfp (30 cfp per l'obbligo formativo ridotto) e conseguito almeno 9 cfp in materie c.d. "obbligatorie", non hanno maturato almeno 20 cfp in ciascun anno (7 cfp per l'obbligo formativo ridotto) (tabella 10).

Cordiali saluti.

Massimo Miani

